



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Workshop

***Assicurare l’effettività e l’efficienza della notifica sanitaria e dei controlli sanitari.
Buone prassi, sfide, e possibili elementi di riforma***

Il processo di digitalizzazione e “semplificazione amministrativa” per la gestione delle notifiche ai fini della registrazione delle imprese alimentari ed i relativi controlli

a cura di Adanella Peron

Venezia, 18 marzo 2019

Palazzo Grandi Stazioni, Sala Polifunzionale - II Piano, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23

La normativa nazionale e comunitaria in tema di notifica sanitaria

Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 ogni operatore del settore alimentare deve notificare all'autorità competente, ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unità dell'impresa alimentare, a sua volta definita come "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (art. 3 del Reg. CE 178/2002)

L'obbligo riguarda, quindi, tutte le imprese alimentari che producono, trasportano, commercializzano alimenti (al dettaglio, all'ingrosso o mediante l'impiego di distributori automatici), gli esercizi di somministrazione di qualsiasi tipo, ma anche l'impresa che opera nel campo dell'intermediazione commerciale, ossia che si occupa dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori e tra questi e dettaglianti - senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari e neppure il loro stoccaggio presso la sede dell'impresa

La normativa nazionale e comunitaria in tema di notifica sanitaria

Dubbi sussistono per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli disciplinata dall'art. 4 del Dlgs n. 228 del 2001 in quanto in sede di definizione della modulistica unificata sono emerse interpretazioni divergenti da parte delle regioni (la Tabella A allegata al Dlgs. 222 del 2016 non contempla la Notifica sanitaria tra gli endoprocedimenti)

L'articolo 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 prevede che "Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti"

Pertanto, oggi, la notifica deve essere presentata **per ogni apertura, cambio di titolarità, variazione della tipologia di attività, sospensione o cessazione di attività**

La normativa nazionale e comunitaria in tema di notifica sanitaria

Rispetto al passato la notifica non deve essere presentata in caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche dello stabilimento o variazione dei singoli mezzi di trasporto o autospacci

La normativa nazionale e comunitaria in tema di notifica sanitaria

La Regione Veneto ha integrato la modulistica nazionale con il modulo

"Comunicazione variazioni successive a prima notifica" che contempla le seguenti variazioni:

- **Cambio del LEGALE RAPPRESENTANTE;**
- **Trasferimento della sede legale;**
- **Variazione della denominazione / ragione sociale (SENZA cessione d'azienda o subingresso);**
- **Aggiornamento periodo di svolgimento di attività di RISTORAZIONE PUBBLICA nell'ambito della MANIFESTAZIONE TEMPORANEA RIPETITIVA (fiera, sagra, ...) (effettuata SENZA MODIFICARE l'attività precedentemente svolta)**

I DECRETI LEGISLATIVI 126 e 222 del 2016

- **L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 126 DEL 2016 HA PRESCRITTO PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI L'ADOZIONE DI MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER ISTANZE, SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**
- **PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI I MODULI SONO ADOTTATI, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE, IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA TENENDO CONTO DELLE SPECIFICHE NORMATIVE REGIONALI**

I DECRETI LEGISLATIVI 126 e 222 del 2016

- **IL DECRETO LEGISLATIVO 222 DEL 2016 PROVVEDE ALLA PRECISA INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE O A SCIA O A SILENZIO ASSENSO, NONCHÉ DI QUELLE PER LE QUALI È NECESSARIO IL TITOLO ESPRESSO**
- **TALI ATTIVITA' SONO INDIVIDUATE NELLA TABELLA A AL D.LGS 222 DEL 2016 LA QUALE VERRA' AGGIORNATA CON SUCCESSIVI DECRETI**
- **PER TUTTE LE ATTIVITA' INDIVIDUATE NELLA TABELLA A IL MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA, CON LA COLLABORAZIONE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, STA PREDISPONENDO LA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA**

LA TABELLA A

La Tabella nella Sezione I - Attività commerciali e assimilabili non contempla la notifica sanitaria come autonomo procedimento bensì come **endoprocedimento. Il SUAP è il soggetto pubblico competente a ricevere la Notifica sanitaria ai sensi del DPR n. 160/2010.**

D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

> Torna all'indice

#	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
4	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p><u>In caso di attività</u> che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c. 1 lett. d) e 7</p> <p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

LA TABELLA A

D.LGS 222/2016 - TABELLA A - SEZIONE I - 3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

[> Torna all'indice](#)

#	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
65	<p>Apertura</p> <p>Trasferimento di sede</p> <p>Ampliamento</p> <p>Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate</p>	<p>Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA</p>	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1</p> <p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>

LA MODULISTICA

- **L'art. 24, comma 4 del decreto legge n. 90 del 2014 stabilisce che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero**
- **La conferenza unificata ha adottato il modulo relativo alla Notifica sanitaria nella seduta del 4 maggio 2017**
- **Alle regioni è stato assegnato un termine per adeguare i contenuti informativi dei moduli in base alle specificità della normativa regionale**

LA MODULISTICA

- **L'Accordo chiarisce che non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da "prassi amministrative", ma non sono espressamente previsti dalla legge (es. certificato di agibilità) e che non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio (es. notifica sanitaria)**
- **Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività: è il SUAP che le acquisisce**

LA MODULISTICA: il recepimento da parte della Regione

La Regione Veneto ha adottato un primo gruppo di moduli con la DGR n. 971 del 23 giugno 2017, mentre per la notifica sanitaria è intervenuta con la nota 14 agosto 2017, prot. n. 349449 in cui si sottolinea il superamento dei precedenti modelli B1 e B2

- **Novità rilevanti contenute nella nota:**

- **La ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6 del DPR n. 160/2010 (procedimento automatizzato).** Pertanto l'attestato di registrazione di cui all'allegato C della DGR 3710/2007 non è più emesso né trasmesso. La ricevuta generata ed inviata automaticamente dalla piattaforma telematica al termine del percorso di compilazione "guidato" compiuto dall'utente dovrà essere conservata dall'OSA ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica"
- Il procedimento amministrativo che si origina con la SCIA viene concluso dal Servizio competente dell'AULSS con **l'iscrizione dell'Operatore nel data base regionale**

LA MODULISTICA: il recepimento da parte della Regione

- Nel caso in cui **l'OSA presenti una SCIA condizionata**, la registrazione nel data base regionale deve essere effettuata solo a seguito dell'acquisizione da parte del SUAP di tutti quei pareri, nulla osta ecc. che condizionano l'efficacia della SCIA
- **Percorso di ulteriore semplificazione regionale per le attività temporanee a carattere ripetitivo** con preparazione e somministrazione di alimenti quali "sagre, fiere, manifestazioni temporanee" per le quali è previsto che:
- Nel caso in cui sia già stata inoltrata una "notifica ai fini della registrazione" all'AULSS e non siano intervenuti cambiamenti rispetto alla notifica già effettuata e l'OSA sia già tenuto a comunicare ad altre amministrazioni, per il tramite del SUAP le date di inizio e fine della manifestazione, non è necessario che l'OSA effettui la SCIA e alleggi la notifica per l'AULSS, ma **è sufficiente che richiami la precedente notifica/SCIA nella comunicazione**. Sarà cura del SUAP trasmettere tale comunicazione anche all'AULSS

LA MODULISTICA: obblighi di pubblicazione

Cosa prevede l'Accordo del 4 maggio 2017?

- **Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, avevano l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale, entro e non oltre il 30 giugno 2017, i moduli unificati e standardizzati, adottati e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017**
- **L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata**
- **La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016)**

LA MODULISTICA: obblighi di pubblicazione

- **È vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale**
- **Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)**
- **E' vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016)**
- **La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016)**

SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA

Il decreto legislativo 126 del 2016 impone la concentrazione della gestione del procedimento in capo ad un unico soggetto, lo sportello unico telematico

Art. 19 bis legge 241/90 disciplina la SCIA unica:

- **quando oltre alla SCIA sono necessarie altre SCIA o altre attestazioni, asseverazioni o notifiche (Es. esercizio di vicinato del settore alimentare = SCIA + notifica sanitaria, punto 1.2 tabella A) si presenta un'unica SCIA allo sportello unico**
- **lo sportello ha l'onere di inviare immediatamente alle altre amministrazioni la SCIA perché esse possano esercitare i loro diritti inibitori. In questo modo sono salvaguardate le competenze proprie delle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento**
- **nel caso in cui l'amministrazione interessata accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA invia allo sportello unico entro il termine massimo di 55 giorni dalla presentazione della SCIA:**

SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA

- l'eventuale motivata proposta di provvedimento **di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi**;
- l'eventuale **motivata richiesta al privato di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente**, con la prescrizione delle misure necessarie e l'indicazione del termine per conformarsi (non inferiore a 30 gg);
- la **proposta di provvedimento motivato di sospensione dell'attività** in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, **salute**, sicurezza pubblica o difesa nazionale. Il provvedimento interrompe il termine di 60 gg di verifica/controllo che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure conformative;
- lo **sportello unico**, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, qualora abbia ricevuto dall'amministrazione interessata una delle proposte indicate sopra, **adotta i motivati provvedimenti** di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ovvero di richiesta di conformazione o di sospensione.

SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA

- **L'art. 19, comma 3, della legge n. 241/90 prevede che, in assenza di ulteriori provvedimenti, decorso il termine di 60 gg per l'esercizio del c.d. potere inibitorio, la sospensione cessa**
- **Resta inteso che il privato deve comunicare l'adozione delle misure conformative alla PA, altrimenti l'attività è da intendersi vietata**

SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA

- Nei casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, siano necessari altri atti di assenso e cioè la **SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altri uffici e amministrazioni**, l'interessato presenta la relativa istanza allo sportello unico, che rilascia ricevuta
- Lo sportello unico deve indire entro 5 gg la conferenza di servizi. Il termine di 5 giorni per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza allo sportello unico
- L'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo sportello unico all'interessato

Potere inibitorio e autotutela

Decorso il termine di 60 gg per il controllo della SCIA, la PA può avvalersi dell'art. 21 nonies, in presenza delle condizioni ivi previste. Ciò significa:

- che deve sussistere un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo (interesse da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo)**
- che il potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare e comunque non superiore a 18 mesi**
- resta però il comma 2 bis dell'art. 21 nonies per il caso di dichiarazioni mendaci, anche se tecnicamente non c'è un provvedimento da annullare**
- il potere repressivo della PA, in presenza di false dichiarazioni del privato, è ritenuto giustificato dalla giurisprudenza, anche se esercitato a distanza di tempo**

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica

✓ AVVIO, GESTIONE, CESSAZIONE ATTIVITA'

✓ Adempimenti edilizi (interventi edilizi, vincoli, passi carrabili, ecc.)

✓ Adempimenti ambientali (A.I.A., V.I.A., VINCA, V.A.S., emissioni in atmosfera, scarichi, rifiuti, spandimenti in agricoltura, inquinamento acustico, ecc.)

Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013 e DGR n. 1775/2013 e n. 622/2014. La

✓ DGR n. 622/2014 ha escluso dall'A.U.A. gli scarichi assimilati ai domestici che recapitano in pubblica fognatura e quelli di acque di prima pioggia ex art. 39, co. 3 del P.T.A.)

✓ Altri adempimenti (prevenzione incendi, montacarichi, ecc.)

^ Altre esigenze connesse con l'esercizio dell'attività (mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, adempimenti sanitari, ecc..)

○ Domanda di rimborso per oneri edilizia

^ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004)

✓ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004) in Sede FISSA

✓ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004) NON in Sede FISSA

✓ Riconoscimento per le imprese del settore alimentare che trattano alimenti d'origine animale (Reg. CE 853/2004)

✓ Deroga ai requisiti di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro definiti dal D.Lgs. 81/08 in assenza di opere edilizie

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica

- ^ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004)
 - ^ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004) in Sede FISSA
 - Notifica ai fini della registrazione
 - Presentare l'aggiornamento della registrazione impresa alimentare - subingresso
 - Presentare l'aggiornamento della registrazione impresa alimentare - variazione tipologia attivita'
 - Presentare l'aggiornamento della registrazione impresa alimentare - sospensione
 - Presentare l'aggiornamento della registrazione impresa alimentare - cessazione
 - Presentare COMUNICAZIONE per Variazioni successive a prima notifica
 - ▼ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004) NON in Sede FISSA

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica

^ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004)

▼ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004) in Sede FISSA

^ Notifica ai fini della registrazione impresa alimentare (Reg. CE 852/2004) NON in Sede FISSA

- Notifica ai fini della registrazione
- Presentare l'aggiornamento della registrazione impresa alimentare - subingresso
- Presentare l'aggiornamento della registrazione impresa alimentare - variazione tipologia attivita'
- Presentare l'aggiornamento della registrazione impresa alimentare - sospensione
- Presentare l'aggiornamento della registrazione impresa alimentare - cessazione
- Presentare COMUNICAZIONE per Variazioni successive a prima notifica

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica

Interventi Selezionati:

Presentazione della SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004



Adempimento attivato:

- **Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004**

Amministrazione competente:

- **Azienda ULSS n. 3 Serenissima**

Normative di riferimento:

- **D.Lgs. 6.9.2011 n.159**  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
- **Regolamento n. 852/2004/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
- **Deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 478**  Piena attivazione dell'operatività sottesa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) con riferimento alle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto: ricognizione procedimenti
- **Regolamento (CE) del 29/04/2004 n. 852** Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
- **D.D.R. Veneto del 31/08/2010 n. 158** Recepimento degli accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle linee guida applicative dei regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE in materia di igiene degli alimenti

SCHEDE ANAGRAFICHE

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica

<input checked="" type="radio"/> OGGETTO DELLA PRATICA
<input checked="" type="radio"/> DOMICILIO ELETTRONICO
<input checked="" type="radio"/> DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA EX ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
<input checked="" type="radio"/> UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
<input checked="" type="radio"/> NOTIFICA AVVIO E INIZIO ATTIVITÀ
<input checked="" type="checkbox"/> TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 6, REG. CE N. 852/2004
<input type="checkbox"/> PRODUZIONE PRIMARIA (non destinata all'autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):[...]
<input type="checkbox"/> VEGETALI - PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO:[...]
<input type="checkbox"/> PRODOTTI DA FORNO E DI PASTICCERIA, GELATI E PIATTI PRONTI - PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONGELAMENTO:[...]
<input type="checkbox"/> ALTRI ALIMENTI - PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE:[...]
<input type="checkbox"/> ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - REGISTRAZIONE PER PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO (se non è richiesto il riconoscimento):[...]
<input type="checkbox"/> RISTORAZIONE:[...]
<input type="checkbox"/> COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALIMENTI E BEVANDE:[...]
<input type="checkbox"/> COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALIMENTI E BEVANDE:[...]
<input checked="" type="checkbox"/> COMMERCIO AMBULANTE:[...]
<input type="checkbox"/> A posto fisso[...]
<input checked="" type="checkbox"/> In forma itinerante[...]
<input type="checkbox"/> DISTRIBUTORI:[...]
<input type="checkbox"/> DEPOSITO ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI, NON SOGGETTI A RICONOSCIMENTO:[...]
<input type="checkbox"/> PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE ALIMENTI:[...]
<input type="checkbox"/> DEPOSITO ALIMENTI E BEVANDE FUNZIONALMENTE (MA NON MATERIALMENTE) ANNESSO AD ESERCIZI DI VENDITA FISSI O AD ATTIVITA' DI COMMERCIO AMBULANTE:[...]
<input type="checkbox"/> TRASPORTO ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI:[...]
<input type="checkbox"/> ALTRO[...]


Salva Annulla

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica

PAGAMENTO DEGLI ONERI CONNESSI ALLA PRATICA

Il servizio consente di effettuare online i pagamenti degli oneri connessi alle pratiche per gli Enti che hanno provveduto all'attivazione. Per effettuare un pagamento online seguire la procedura guidata che si concluderà con il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento. La ricevuta dovrà dunque essere allegata alla pratica. È comunque possibile provvedere al pagamento con modalità tradizionali.

Elenco tariffari:

- **D.G.R. 1251 del 28/09/2015** 
Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS per procedure di riconoscimento e registrazione

Si possono effettuare pagamenti telematici solo in caso in cui ci sia almeno un ente beneficiario primario che abbia attivato i pagamenti

Ente Beneficiario	Ha attivato i pagamenti telematici
Azienda ULSS n. 3 Serenissima	

Non sono presenti metodi di pagamento per la pratica corrente

RICEVUTE DI PAGAMENTO

Ricevute pagamenti elettronici

Tipologie ammesse: dwf.p7m;svg.p7m;jpg.p7m;pdf.p7m;pdf+xml;dwf;svg;jpg

Max: 9,77 MB

Richiesta marca da bollo

Tipologie ammesse: pdf


Max: 9,77 MB


[Pagina precedente](#)

[Prosegui](#)

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica

DOCUMENTI ALLEGATI

copia attestazione versamento oneri, diritti e spese per procedimento sanitario (vedi il punto n° 7. PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE dell'allegato tariffario unico regionale) []

 [Scarica il modello del documento](#)

Tipologie ammesse: dwf.p7m;svg.p7m;jpg.p7m;pdf.p7m Max: 9,77 MB

Allegati liberi

Tipologie ammesse: dwf.p7m;svg.p7m;jpg.p7m;pdf.p7m Max: 9,77 MB

copia attestazione versamento oneri, diritti e spese

Tipologie ammesse: dwf.p7m;svg.p7m;jpg.p7m;pdf.p7m Max: 9,77 MB

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica es: Esercizio di vicinato settore alimentare (SCIA + notifica sanitaria)

SCelta Interventi Eventuali

Selezionare gli interventi eventuali, in base alle scelte effettuate precedentemente

- presenta contestualmente la NOTIFICA ai fini della registrazione sanitaria per l'avvio dell'attività in sede fissa (ART. 6, REG. CE N. 852/2004)**
- presenta contestualmente la SCIA per l'installazione di new slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 e 7) ai sensi dell'art. 86 co. 3 del TULPS
- presenta contestualmente la documentazione per l'inizio attività di vendita di farmaci ai sensi dell'art.5 del D.L.223/2006 (Parafarmacia)
- presenta contestualmente domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi

Pagina precedente

Annulla

Conferma

La digitalizzazione degli adempimenti: SCIA unica es: Esercizio di vicinato settore alimentare (SCIA + notifica sanitaria)

Interventi Selezionati:

Presentazione della SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004



Adempimento attivato:

- **Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004**

Amministrazione competente:

- **Azienda ULSS n. 3 Serenissima**

Normative di riferimento:

- **D.Lgs. 6.9.2011 n.159**  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
- **Regolamento n. 852/2004/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
- **Deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 478**  Piena attivazione dell'operatività sottesa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) con riferimento alle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto: ricognizione procedimenti
- **Regolamento (CE) del 29/04/2004 n. 852** Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
- **D.D.R. Veneto del 31/08/2010 n. 158** Recepimento degli accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle linee guida applicative dei regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE in materia di igiene degli alimenti

Nuova apertura esercizio di vicinato (esercizio commerciale fino a 250 mq di superficie di vendita - art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)




Adempimento attivato:

- **SCIA nuova apertura esercizio di vicinato**

Amministrazione competente:

- **UFFICI COMUNE DI MIRA**

Normative di riferimento:

- **D.lgs. 222/2016, Tabella A, Sez. I** Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- **D.Lgs. 31/03/1998 n. 114** Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
- **L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- **Legge Regionale n.50 del 28.12.2012**  Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto
- **D.Lgs. 6.9.2011 n.159**  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
- **Regolamento Regionale n. 1 del 21 giugno 2013**  Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)

La digitalizzazione degli adempimenti: procedimento autorizzatorio es: istanza ex artt. 68 e 69 TULPS + Notifica sanitaria e altro

SELEZIONE OPERAZIONI

Selezionare le operazioni relative al settore di attività:

- Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche

Nota: le operazioni indicate come facenti parte di un raggruppamento sono alternative tra di loro

Operazioni selezionate:

- Domanda cumulativa per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio e/o con un numero di partecipanti superiore/inferiore a 200)

La digitalizzazione degli adempimenti: procedimento autorizzatorio es: istanza ex artt. 68 e 69 TULPS + Notifica sanitaria e altro

- presenta contestualmente la SCIA per inizio attività soggetta a controlli di prevenzione incendi
- presenta contestualmente richiesta di DEROGA ai limiti di rumorosità per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo (art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995 e art. 7 della legge regionale n. 21/1999)
- presenta contestualmente richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale di pubblico spettacolo/intrattenimento
- presenta contestualmente richiesta di nulla-osta di agibilità per allestimenti temporanei
- presenta contestualmente Comunicazione di svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie/tombole/pesche o banchi di beneficenza
- presenta contestualmente domanda di autorizzazione per pubblicità temporanea collegata alla/o manifestazione/spettacolo
- presenta contestualmente richiesta di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche nell'ambito della manifestazione**
- presenta contestualmente la NOTIFICA ai fini della registrazione sanitaria per l'avvio dell'attività SENZA sede fissa (ART. 6, REG. CE N. 852/2004)**

La digitalizzazione degli adempimenti: procedimento autorizzatorio es: istanza ex artt. 68 e 69 TULPS + Notifica sanitaria e altro



Adempimento attivato:

- **Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004**

Amministrazione competente:

- **Azienda ULSS n. 3 Serenissima**

Normative di riferimento:

- **D.Lgs. 6.9.2011 n.159**  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
- **Regolamento n. 852/2004/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
- **Deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 478**  Piena attivazione dell'operatività sottesa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) con riferimento alle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto: ricognizione procedimenti
- **D.D.R. Veneto del 31/08/2010 n. 158** Recepimento degli accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle linee guida applicative dei regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE in materia di igiene degli alimenti

Autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico


Adempimento attivato:

- **Domanda autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico**

Amministrazione competente:

- **UFFICI COMUNI DI MIRA**

Normative di riferimento:

- **D.Lgs. 31/03/1998 n. 114** Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
- **L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- **Regolamento (CE) del 29/04/2004 n. 852** Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
- **D.G.R. Veneto 03/08/2010 n. 2029** Adeguamento al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 in tema di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
- **D.Lgs. del 26/03/2010 n. 59** Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- **LR 6/04/2001, n. 10** Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche
- **DGR 2/08/ 2005, n. 2113** Criteri applicativi "Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"
- **D.Lgs. 6.9.2011 n.159**  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
- **Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche**

Licenza di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio e/o con un numero di partecipanti superiore a 200)

Adempimento attivato:

- **Domanda rilascio licenza di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio e/o con un numero di partecipanti superiore a 200)**

Il fascicolo d'impresa

Art. 43-bis. Certificazione e documentazione d'impresa *(articolo introdotto dall'art. 6, comma 2, lettera f-quinquies), legge n. 106 del 2011)*

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

- a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
- b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in **modalità telematica** secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

Il fascicolo d'impresa

- Il "Fascicolo d'impresa«, la cui gestione è attribuita alle Camere di Commercio, consente a tutte le PA di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse
- E' previsto anche dall'articolo 4, commi 8 e 9, del DPR160/2010, ed è frutto dell'[interscambio informativo fra Registro Imprese e SUAP](#) .
- Il "Fascicolo d'impresa" è quindi costituito dagli atti e dai documenti presentati al SUAP e trasmessi alla Camera di Commercio; oltre a questi documenti raccoglie attestati emessi in Italia da alcuni Enti di Certificazione, in particolare:
 - Accredia (Ente italiano di accreditamento)
 - ANAC (Autorita' nazionale anti corruzione, per gli attestati SOA)
 - Ecocerved (che gestisce, per il Ministero dell'ambiente, l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali)

Il fascicolo d'impresa

- Tramite questo servizio le PA possono consultare e verificare le autorizzazioni di un'impresa senza dover richiedere copia del documento all'impresa stessa
- I SUAP possono accedere ai fascicoli d'impresa di interesse tramite:
- gli strumenti di gestione del procedimento messi a disposizione dalle Camere di Commercio attraverso apposite convenzioni
- i servizi erogati dal [sistema SU.RI](#)
- I titolari di un'attività economica possono accedere, tramite CNS o SPID, al proprio fascicolo d'impresa erogato dal sistema '[Cassetto digitale](#)'